

COMUNE DI LUGO DI VICENZA
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 8
del 25/03/2021
Modificato con delibera di C.C. n. 58
del 29/12/2022**

SOMMARIO

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 – PRESUPPOSTO

Articolo 3 – SOGGETTO ATTIVO

Articolo 4 – SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Articolo 6 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 7 – BASE IMPONIBILE

Articolo 8 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 9 – PIANO FINANZIARIO

Articolo 10 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 11 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 12 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 13 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 14 – TARIFFA E CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 15 – TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 16 – ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 17 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 18 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 19 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 20 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO L'AVVIO AL RECUPERO

Articolo 21 – UTILIZZO DI GESTORE DIVERSO DA QUELLO DEL SERVIZIO PUBBLICO

Articolo 22 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 23 – CUMULO DI RIDUZIONI

Articolo 24 – AGEVOLAZIONI

Articolo 25 – VERSAMENTI

Articolo 26 – DICHIARAZIONE

Articolo 27 –CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Articolo 28 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 29 – ACCERTAMENTO

Articolo 30 – RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 31 – DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Articolo 32 – RIMBORSI

Articolo 33 – CONTENZIOSO

Articolo 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 35 – DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Anche in mancanza di tali presupposti, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero del tributo.

Articolo 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Lugo di Vicenza relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 5

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 6

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 7

BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

Articolo 8

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità ed è applicata e riscossa dal Comune di Lugo di Vicenza quale soggetto gestore del servizio, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi d'investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Nella determinazione dei costi del servizio il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
7. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 9

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 6. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 10

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferibili, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 11

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro il termine previsto dal comma 3 del successivo articolo 26.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo produce i suoi effetti dalla data di presentazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 12
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1b (nord) in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 13
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante all'anagrafe generale del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, tenute a disposizione da soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di un'unità ogni 60 mq di superficie. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) si assume come numero di occupanti quello di una unità.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. A tal fine si chiarisce che per nucleo familiare si intende il numero complessivo degli occupanti l'abitazione, anche se appartenenti a nuclei familiari anagraficamente distinti. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, gli stessi sono tenuti al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.

Articolo 14
TARIFFA E CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/4/1999 n. 158, tabella 3 a.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, fino all'adozione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, il Comune applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/4/1999 n. 158, tabella 4 a.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B del D.P.R. 158/1999 e di seguito indicate:

Attività per comuni fino a 5.000 abitanti:	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
5.a	Agriturismi
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici e agenzie
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
15.a	Autorimesse, magazzini senza vendita dirette
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal suddetto allegato viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
6. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle tabelle allegato al decreto di cui sopra, deve essere attribuita la categoria che più si avvicina, avendo riguardo alla qualità ed alla quantità di rifiuti prodotti sulle superfici tassabili

7. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
8. Alle unità immobiliari adibite a civili abitazioni in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
9. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 15

TARIFFA GIORNALIERA

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento. Si stabilisce comunque che il pagamento non può essere inferiore ad euro 5,00.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI, da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 16

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

- h) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 17

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Non sono in ogni caso rifiuti urbani e pertanto non risultano conferibili al servizio pubblico i rifiuti individuati dall'art. 184 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tale caso il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Autoriparatori, elettrauto, tornitori, officine meccaniche, distributori di carburanti, gommisti, carrozzerie	30%
Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie	20%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 18
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 15%;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 5%;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 5%.
2. A partire dal 2021, è riconosciuta la riduzione di 2/3 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà od usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, secondo le norme previste dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, si applica una riduzione del 30% nella quota variabile. L'Ufficio Tecnico Comunale certificherà il rispetto di tali norme e ne renderà edotto l'Ufficio Tributi.
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) del comma 1 si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 19
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 5% ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente. Tale riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
2. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali degli agriturismi che effettuano il compostaggio della frazione umida.
3. Si applicano il quarto ed il quinto comma del precedente articolo.

Articolo 20
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO L'AVVIO AL RECUPERO

1. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti urbani, di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D.Lgs. n. 152/2006, è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. La percentuale di riduzione è determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti che l'utenza dimostri di aver avviato al recupero, nell'anno di riferimento, e la quantità di rifiuto potenzialmente producibile dall'attività economica sulla base del relativo coefficiente kd.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno allegare:
 - copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione;
 - copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - copia del MUD.
4. La riduzione disciplinata dal presente articolo opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile o con rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza.

Articolo 21

UTILIZZO DI GESTORE DIVERSO DA QUELLO DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato per un periodo non inferiore a due anni.
2. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che scelgono di fare ricorso al libero mercato di cui al punto precedente devono comunicare all'ente che non intendono più avvalersi del servizio entro il 30 giugno dell'anno precedente. La comunicazione relativa alla scelta di affidarsi ad un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero, nonché copia del contratto con il soggetto privato a cui si sono conferiti i rifiuti urbani.
3. L'esonero dal pagamento della quota variabile decorre dal primo gennaio dell'anno successivo al termine di preavviso di cui al comma precedente. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio all'utenza, che non potrà conferire nessun rifiuto al servizio pubblico.

Articolo 22

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa qualora la distanza dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, sia superiore a 1.500 metri.
2. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

Articolo 23

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

Articolo 24 AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dalla tariffa i locali di proprietà del Comune dati in concessione ad associazioni e a gruppi operanti nel territorio di Lugo di Vicenza, esclusi quelli a destinazione ricettiva e/o di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Articolo 25 VERSAMENTI

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
2. Il versamento della TARI deve essere effettuato in numero due rate annue scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.
- 2.bis E' garantita la possibilità di ulteriore rateizzazione delle rate di cui al comma precedente:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
- 2.ter La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
2. Il contribuente versa la TARI direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. La TARI non è versata qualora sia uguale o inferiore all'importo previsto all'art. 29 del vigente regolamento delle entrate comunali, salvo il caso di tributo giornaliero. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate. Il versamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento per difetto se i due decimali dopo la virgola sono pari o inferiori a 49, per eccesso se essi sono superiori al predetto numero.
4. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 29, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge n. 147/2013 e l'applicazione degli interessi di mora.

Articolo 26

DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU ed alla TARES.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta (90) giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, o dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione compilando l'apposito modulo scaricabile dalla dedicata sezione presente nell'home page del sito internet del gestore, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile on line.
- 3.bis In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, le richieste di cui al comma 2 articolo 21 devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazione di dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
6. Il Comune di Lugo di Vicenza potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione del tributo, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emessi dagli uffici preposti. In questo caso, il Comune di Lugo di Vicenza, comunicherà al soggetto interessato l'avvenuta variazione.
7. Gli avvisi di accertamento, disciplinati dall'art. 29 del presente regolamento, quando divengono definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
8. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
9. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
10. L'ufficio tributi è tenuto a formulare la risposta alle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente.

Articolo 27

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze domestiche**:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito postale e indirizzo di posta elettronica/PEC) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito postale e indirizzo di posta elettronica/PEC);
 - c) l'ubicazione (indirizzo con numero civico e numero dell'interno ove esistente) ed i dati catastali dell'immobile e relative pertinenze;
 - d) superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;

- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
 - f) i dati identificativi del proprietario dell'immobile (nel caso di locazione o comodato d'uso);
 - g) i dati identificativi dei precedenti occupanti l'immobile, se conosciuti;
 - h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze non domestiche**:
- a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici, recapito postale e indirizzo di posta elettronica/PEC) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - c) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne ed i dati catastali dell'immobile/immobili;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata al Comune nei seguenti modi:
- a) mediante sportello fisico o online;
 - b) spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., con fotocopia della carta di identità del dichiarante;
 - c) spedita via fax, con fotocopia della carta di identità del dichiarante;
 - d) spedita a mezzo posta elettronica, con scansione del documento firmato e fotocopia della carta di identità del dichiarante o altro documento di identità. La copia della carta di identità o di altro documento di identità non sono necessari nel caso di invio tramite posta certificata (PEC) o in caso di utilizzo di firma digitale.

Articolo 28

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 29

ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, un apposito avviso motivato. Nel caso in cui la notifica dovesse avvenire presso altri comuni, nell'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio saranno conteggiate anche le relative spese di notifica.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
8. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.
9. L'attività di recupero non dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera la somma prevista nell'art. 30 del vigente regolamento delle entrate.

Articolo 30 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 31 **DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento seguendo le disposizioni previste dall'articolo 21 del vigente regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 32

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoventi (120) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori alla soglia fissata dall'articolo 30 del vigente regolamento delle entrate comunali.
5. Qualora, a seguito di una richiesta scritta di rettifica, si evidenzi un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine di 120 giorni lavorativi.

Articolo 33

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 34

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento UE – GDPR 2016/679.

Articolo 35

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento IUC nella parte relativa alla TARI.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.